



di abitabilità, alla presentazione, da parte dell'Istituto, di un atto d'obbligo, da trasciversi, mediante il quale lo G.N.F. si impegna:

- a) - a non modificare la destinazione dei predetti locali realizzati per i lavatoi e per la cabina idrica;
- b) - a demolire detti locali qualora venga soppressa la destinazione a cabina idrica dei due locali stessi.

La Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta n° 2962 del 24 luglio 1959 - di cui si allega in atti estratto di verbale unitamente alla relativa memoria - ha espresso il parere che, al fine di ottenere l'approvazione della variante nonché la licenza di abitabilità, conviene senz'altro lasciare i locali di cui trattasi allo stato progettato anche se la cabina idrica non sarà utilizzata in quanto la distribuzione dell'acqua nello